

STUDIO LEGALE AVV. HERBERT SIMONE

Via Sabotino 36

Tel. 0863 35216 - Fax 0863 446971

67051 Avezzano (AQ)

Avezzano, li 11 giugno 2018

Spett.le
Regione Abruzzo
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Comitato Coordinamento Regionale
Valutazione Impatto Ambientale
Via Salaria Antica Est 27
67100 L'Aquila

Inviata tramite P.E.C. da avvherbertsimone@cnfpec.it a via@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale concernente il Progetto "Parco Eolico Tre Comuni" di Impianto di Produzione di Energia Elettrica presentato alla Regione Abruzzo dalla Società Enerm S.r.l. di Lanciano.

Invio osservazioni volte a contrastare la richiesta di proroga della ENERM S.r.l. del 29.5.2018 acquisita al n. prot. Regione 0152997/18 del 29.5.2018 e la nota della ENERM S.r.l. del 6.6.2018 acquisita al n. prot. Regione 01162457/18 del 6.6.2018.

SEDUTA DEL COMITATO CCR-VIA DEL 12.6.2018.

Il sottoscritto Avv. Herbert SIMONE, quale difensore del Comune di Villa Santa Maria (CH), come da delega in atti, con il presente atto presenta formalmente

OSSERVAZIONI

nell'ambito della procedura volta alla verifica della Valutazione di Impianto Ambientale relativa all'opera in oggetto.

Spettabile Comitato,

le argomentazioni della ditta ENERM S.r.l. a supporto della propria richiesta di proroga del termine concesso a seguito del preavviso di diniego sono inammissibili, prima ancora che infondate.

Infatti, la ditta in questione vorrebbe addirittura contestare in modo surrettizio il parere negativo della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo che ha espresso diniego avverso il progetto in esame.

Si ricorda che:

- la ditta ENERM S.r.l. ha impugnato davanti al TAR Abruzzo-Pescara il provvedimento n. 7006 del 13/9/2016 del Servizio Governo del Territorio BB.AA. e Aree Protette della Regione Abruzzo e la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali prot. n. 8523 del 15 giugno 2016 che ripropone il parere negativo di compatibilità paesaggistica prot. n. 2858 del 25.5.2016.

- Il TAR Abruzzo-Pescara ha respinto tale ricorso con la sentenza 24/2018 (in atti), passata in giudicato, come da documentazione in atti. Per cui, **qualsiasi questione riguardante il parere di compatibilità paesaggistica è da ritenersi precluso e inammissibile.**

- Il Comitato Coordinamento Regionale Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo non ha alcun potere di prendere in considerazione argomentazioni che tendono a contestare l'operato della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, mentre deve semplicemente prendere atto dell'esistenza di un parere negativo inoppugnabile e conseguentemente, ai sensi dell'art. 146 D.lgs. n. 42/2004 chiudere in modo negativo il procedimento di compatibilità paesaggistica e di Valutazione di Impatto Ambientale.

- La richiesta di proroga della ENERM S.r.l. ha un chiaro intento dilatorio: tutte le ipotetiche argomentazioni che le stessa vorrebbe oggi riproporre sono state ampiamente vagliate dagli organi preposti e anche dal Tribunale Amministrativo Regionale.

- In particolare le inammissibili argomentazioni riguardante la presunta erroneità del parere negativo di compatibilità paesaggistica reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo sono state già ampiamente illustrate dalla ENERM S.r.l.

- nella nota ENERM S.r.l. del 5 settembre 2016 acquisita al protocollo regionale 0035589/16 del 12.9.2016, di cui si allega copia solo per comodità di consultazione;

- nella nota ENERM S.r.l. dell'11 maggio 2016, con cui la stessa chiedeva la revoca in autotutela del parere negativo della Soprintendenza, anch'essa acquisita al protocollo della Regione 25/BN/69063 dell'11.maggio 2016.

Tutto ciò premesso, si insiste affinché il procedimento venga concluso con un provvedimento finale negativo che bocci definitivamente il progetto della ENERM S.r.l.

Si chiede di acquisire e prendere in considerazione la presente memoria procedimentale.

Con osservanza.

Si allega:

1) copia nota ENERM S.r.l. del 5 settembre 2016 acquisita al protocollo regionale 0035589/16 del 12.9.2016;

2) copia nota ENERM S.r.l. dell'11 maggio 2016, acquisita al protocollo regionale 25/BN/69063 dell'11 maggio 2016.

Avv. Herbert Simone



allegato n. 1

Lanciano 5 settembre 2016



Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio BB. AA.
e Aree Protette
Via Leonardo Da Vinci, 1
67100 L'AQUILA

e p.c. Spett.le
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici dell'Abruzzo
Monastero Agostiniano di S. Amico
Via S. Basilio, 2a
67100 L'AQUILA

e p.c. Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del territorio e Politiche Ambientali
Servizio Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale
Via Leonardo Da Vinci, 1
67100 L'AQUILA

1 2 SET. 2016


Prot. N° RA/0035589/16

Oggetto: Risposta Alla nota n. 0024051/16 del 25/08/2016 - Osservazioni.

In risposta alla nota in oggetto, ricevuta dalla scrivente ENERM S.r.l. tramite pec in data 30/08/2016, (C.F.0236790698), il sottoscritto Mario Ciccocioppo, osserva quanto segue.

Premesso che

- in data 5 ottobre 2015 la scrivente Società ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Parte II, All. III - lett. c-bis, relativamente alla realizzazione del Parco eolico denominato "TRE COMUNI", nei territori dei Comuni di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano, propedeutica all'ottenimento della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 Dicembre 2003 n. 387;



Energie e Recupero Materiali s.r.l.
Via L. De Crechio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302
P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698
enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.1

- in data 11 settembre 2015 Enerm S.r.l. ha chiesto al Dipartimento Trasporti Mobilità Turismo e Cultura - Servizio Governo del Territorio BB. AA. e Aree Protette – della Regione Abruzzo il rilascio del parere positivo sulla compatibilità paesaggistica della realizzazione del summenzionato Parco eolico;
- in data 4 gennaio 2016 la scrivente ha ricevuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.) preavviso di diniego del rilascio del parere positivo, datato 16 dicembre 2015, prot. n. 13134, il quale risultava fondato sull'affermazione dell'esistenza di un vincolo di "notevole interesse pubblico", ai sensi del D.M. 21 Giugno 1985, dell'area interessata dal progetto e della consistenza e visibilità dell'impianto;
- in data 12 Gennaio 2016 la scrivente ha risposto alla predetta nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.), evidenziando che, in realtà, l'area interessata non era sottoposta ad alcun vincolo e che, comunque, non sussistevano impedimenti all'ottenimento del parere positivo;
- in data 2 Marzo 2016 la scrivente ha ricevuto tramite posta ordinaria (datata con timbro di partenza 29 Febbraio 2016 Poste Italiane – 00054 Fiumicino Aeroporto) una nota dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.), datata 25 Febbraio 2016, prot. n. 2858, avente per oggetto *"Comuni di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano. Realizzazione di un parco eolico denominato '3 comuni', localizzato nei territori dei comuni di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano - Richiesta di autorizzazione presentata da Enerm s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Responsabile del procedimento Arch. Nicola Dell'Olio. – Parere negativo (dopo preavviso di diniego)"*: tale atto, pur riconoscendo che il progetto in questione non interessa aree vincolate per effetto del D.M. 21 Giugno 1985, ha confermato *"il parere negativo nel merito della compatibilità paesaggistica"* per la realizzazione del Parco Eolico, sul presupposto: I) della sottoposizione dell'area a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; II) della rilevanza del vincolo di cui al D.M. 21 Giugno 1985 in relazione a talune infrastrutture di rete e dell'impatto della viabilità di servizio e di accesso; III) della rilevante visibilità dell'opera;


Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.2



- in data 21 Marzo 2016 Enerm S.r.l. ha ricevuto, tramite posta ordinaria (datata con timbro di partenza 17.03.16 da L'Aquila CPO), comunicazione della conferma del parere negativo da parte del Dirigente Servizio Governo del Territorio BB.AA. e Aree protette del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPE della Regione Abruzzo, datato 16 Marzo 2016, prot. n. RA/0057174;
- in data 10 maggio 2016 la Enerm srl presentava istanza di riesame alla SBAPA;
- in data 27 maggio 2016 la Enerm srl riceveva, tramite posta ordinaria, la nota di diniego dell'istanza di riesame,

tutto ciò premesso, la scrivente Società ribadisce le seguenti osservazioni:

1 Il parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.), per i motivi tecnico-giuridici appresso riportati, risulta erroneo, in quanto frutto di una non perfetta valutazione degli elaborati progettuali.

Al riguardo si osserva che, come d'altronde riconosciuto nello stesso parere in questione, e come risulta dalla cartografia del Sistema Integrativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (cfr. All. 3), il progetto presentato non ricade in area vincolata per effetto del D.M. 21 Giugno 1985 (G.U. n. 179 del 31 luglio 1985) e, quindi, non può ritenersi ricadente in area di "notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136, comma 1 del D.Lgs. 42/2004,

In effetti, le zone di notevole pregio ambientale e interesse pubblico sono state perimetrate mediante puntuale descrizione per ogni comune interessato (cfr. all. 1); detta perimetrazione descrittiva delle zone di notevole interesse pubblico, riportata sulla cartografia tecnica regionale (C.T.R.), pone in evidenza che dette zone di notevole interesse pubblico, prevalentemente ubicate a ridosso del fiume Sangro e del Lago di Bomba, non sono assolutamente interessate dall'intervento oggetto di esame né direttamente né indirettamente.

D'altronde, come risulta dalla stessa cartografia del Sistema Integrativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del


Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.3



turismo (cfr. all. 4), l'area oggetto del progetto non ricade (neppure) in zona di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42.

Deve, pertanto, rilevarsi che l'area oggetto del progetto non è interessata da vincoli e/o regimi di tutela paesaggistica.

2. Il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. espone esattamente ed inequivocabilmente il concetto di "Beni Culturali e Ambientali" e disciplina altrettanto esattamente ed inequivocabilmente le procedure per l'apposizione del vincolo per le "aree di notevole interesse pubblico", e in particolare:

- i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, definiscono puntualmente i concetti di "Patrimonio culturale";
- i commi 1 e 2 dell'art. 3, stabiliscono in linea generale il concetto di "Tutela del Patrimonio culturale";
- gli artt. 12, 13 e 14 della Parte Seconda disciplinano, sia la "Verifica dell'interesse culturale", sia le procedure da attuare affinché "l'interesse culturale" diventi un vincolo per i beni stessi;
- nella Parte Terza, gli artt. 131 e 134 definiscono i concetti di "Paesaggio" e di "Tutela", l'art. 137 istituisce le "Commissioni regionali" a cui vengono attribuiti i compiti di "formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136", gli artt. 138, 139 e 140 definiscono le procedure per la "dichiarazione di notevole interesse pubblico", l'art. 142 definisce le "Aree tutelate per legge".

Ciò premesso, va ribadito che il progetto in questione non incide direttamente su beni e/o valori di interesse culturale e/o paesaggistico.

In effetti il D.Lgs. 42/2004 disciplina le "aree tutelate" e non le aree limitrofe a dette aree tutelate che, allo stato, non risultano sottoposte ad alcun vincolo; prova ne è la sovrapposizione della cartografia del P.R.P. della Regione Abruzzo di cui alla L.R. 21



Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

marzo 1990 n. 141/21 (cfr. all. 2), nonché il confronto con le N.T.C. approvato con la stessa L.R. 141/21/90.

D'altronde, il progetto in questione non è suscettibile di incidere negativamente neppure sulle realtà locali limitrofe a quelle interessate dall'insediamento del Parco Eolico.

In effetti, nelle realtà locali limitrofe a quelle interessate dall'insediamento del Parco Eolico, sono individuabili alcuni beni culturali quali, ad esempio, alcune incisioni e pittografie rupestri (risalenti all'età del bronzo) in un sito al di sotto del paese di Civitaluparella, verso il fiume Sangro, i resti di un castello attribuito ai Caldora (di cui sono appena percettibili solo alcuni tratti delle mura perimetrali) posto nella parte più alta del paese di Civitaluparella, alcune rappresentazioni preistoriche sul costone che separa il paese di Montelapiano e Villa Santa Maria nel territorio di Montelapiano, un antico borgo, chiamato Buonanotte Vecchia, posto sul crinale che va da Monte Vecchio a Monte Rezzano, poco distante da Montebello sul Sangro; ovvero, sono individuabili taluni beni paesaggistici, quali gli "affioramenti rocciosi" che vanno da Villa Santa Maria a Pennadomo (passando per Montelapiano e Montebello sul Sangro), visibili dalla strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Sangro", il percorso del medio Sangro, visibile sia da Civitaluparella, sia da Montelapiano, un bosco, attraversato da torrente Parello, ubicato a confine tra i territori di Civitaluparella e Quadri, alle pendici del Colle "Penna Pizzuto", un bosco denominato "Bosco Paganello" o "Bosco San Leo", attraversato dal torrente "San Leo", ubicato sui territori a confine con Pennadomo, Montebello sul Sangro e Montenerodomo.

Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i beni culturali e/o paesaggistici sopra menzionati, ubicati al di sotto dell'abitato di Civitaluparella e lungo il costone tra Montelapiano e Villa Santa Maria, si trovano tutti all'interno dell'area vincolata ai sensi del succitato D.M. 21 Giugno 1985 (G.U. n. 179 del 31 luglio 1985), perciò essendo il Parco Eolico completamente esterno a detta area vincolata, oltre 1.400 metri dal punto più vicino sul perimetro della stessa area vincolata (cfr. all. 1), si ribadisce l'assoluta non negativa incidenza dello stesso Parco Eolico sui beni culturali e/o paesaggistici elencati in premessa.

Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.5



Si evidenzia, inoltre, che dai punti d'accesso a detti beni, posti lontani dai centri abitati, lungo la viabilità ordinaria proveniente dalla SS 562 "Fondo Valle Sangro", è assolutamente impedita la visuale del Parco Eolico a causa della naturale morfologia del territorio; ai visitatori che accedono a detti beni culturali e/o paesaggistici è concessa la visuale del Parco Eolico solo lungo il tratto stradale della SS 152 – Fondo Valle Sangro, così come evidenziato nella Tav.08a - Vista 4 SS 562 allegata allo studio d'impatto visivo (cfr. Tabella A relativa alle Viste nn. 3, 4, 5 – Aerogeneratori T10, T11 e T12 aventi Visibilità percentuale compresa fra un minimo del 3,4 % ad un massimo dell' 11,3 %).


3. Per completezza si evidenzia che le opere stradali e infrastrutturali funzionali alla realizzazione del parco eolico interesseranno per la maggior parte strade esistenti e quelle restanti si svilupperanno in piano, così come in piano si svilupperanno le opere di infrastrutturazione ed in particolare le piazzole per il montaggio degli aerogeneratori rientrano fra le opere provvisorie, considerato che alla fine dell'esercizio del Parco Eolico verranno rimosse ed il terreno riportato in pristino stato.

Dal punto di vista dell'impatto visivo è bene premettere che nella Previsione d'Impatto Visivo, allegata al progetto, i punti di visuale scelti: I) vertono tutti verso il Parco Eolico; II) non sono stati scelti casualmente e riportano esattamente tutti gli aerogeneratori visibili nei punti più sfavorevoli; III) guardano in tutte le direzioni N, S, E e O; oltre a ciò è bene evidenziare che i fotoinserti contenuti negli elaborati tecnici della Previsione d'Impatto Visivo, sono di due tipi: un primo tipo (cfr. Tav. 08a) è caratterizzato da riprese a terra, tramite fotocamera digitale; un secondo tipo caratterizzato da riprese in quota (cfr. Tav. 08b e Tavv. 08b1 ÷ 08b12).

Per quanto illustrato nella premessa e per quanto in seguito riportato, va detto che la "interferenza" del Parco Eolico non è affatto rilevante. Infatti, esaminando separatamente i rendering riportati nella Tav. 08a e nelle Tav. 08b, 08b1 ÷ 08b12 si evidenzia che:

A) Riprese a terra (rendering Tav. 08a)

I) I rendering sono stati elaborati da riprese fotografiche effettuate tramite fotocamera digitale dotata di un obiettivo con focale variabile da f:28 (grandangolo) a f:54



(normale), perciò praticamente coincidente con l'angolo di visuale dell'occhio umano (al quale non è permessa una visuale panoramica a 180° ma una visuale ristretta fra i 60° e i 90°);

- II) sulla totalità dei 16 rendering riportati, il Parco Eolico non è mai visibile nella sua interezza, infatti solo 3 viste offrono la visibilità contemporanea compresa fra 5 e 7 aerogeneratori (rispettivamente Viste 8, 7 e 6 da Montelapiano) mentre le restanti 13 offrono la visibilità contemporanea compresa fra 1 e 3 aerogeneratori;
- III) sono visibili, separatamente o in gruppo, n° 9 aerogeneratori (cfr. Tabella A);
- IV) la visibilità degli anzidetti n° 9 aerogeneratori, dai vari punti di vista, risulta distribuita così come riportata nella seguente tabella, nella quale la percentuale di visibilità è stata calcolata in rapporto alla dimensione dei fotogrammi (140 mm x 210 mm) e confrontata con le dimensioni geometriche dei soggetti ripresi in rapporto alla lontananza dal punto di ripresa.

Tabella A

Aero - Generatore	Vista (Tav. 08a P.I.V.)	Visibilità [%] (percezione in lontananza)	
		min	max
T04	1 sx - 1 cc	25,64	27,75
T05	1 sx		9,54
T10	1 cc - 5 - 6 - 7	1,00	26,21
T11	1 dx - 2 cc - 2 dx	1,39	18,41
	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8		
T12	1 dx - 2 cc - 2 dx	1,51	27,54
	3 - 4 - 5 - 7		
T18	1 cc - 6 - 7 - 8	1,39	8,20
	9 dx - 10 dx		
T19	2 sx - 6 - 7 - 8	5,29	23,88
	9 dx - 10 dx		
T21	1 cc - 6 - 7 - 8 - 9 dx	3,29	10,23
	9 sx - 10 dx - 10 sx		
T23	1 cc - 6 - 7 - 8 - 9 dx	6,16	23,30
	9 sx - 10 dx - 10 sx		

- V) i risultati riportati in Tabella A, contrariamente a quanto sostenuto dalla S.B.A.P.A. , al punto 2 del proprio "parere negativo" del 25 febbraio 2016, prot. 2858 " *Le strutture del Parco Eolico interferiscono in maniera rilevante nella intervisibilità dei punti*

Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.7

Subo

panoramici tutelati in conseguenza delle enormi dimensioni degli aerogeneratori, come d'altronde ben evidenziato nei foto rendering inseriti nell'elaborato REV.2.1. 'Previsione Impatto Visivo' ", dimostrano che l'impatto visivo del Parco Eolico è molto contenuto e, comunque, tale da non interferire in modo rilevante sui non meglio definiti "punti panoramici" individuati dalla S.B.A.P.A. che, se riferiti alle aree vincolate di cui al D.M. 21 giugno 1985, risulta del tutto ininfluenza;

B) Riprese in quota (Tav. 08b e Tavv. 08b1 ÷ 08b12)

- I) i rendering sono stati elaborati da riprese aeree alla quota media di 1.000 metri dal suolo (da 600 a 1.200 metri), estratte da Google Earth;
- II) le simulazioni, per quanto esposto nel precedente punto, non riflettono i punti di vista a terra (perciò risultano generalmente poco significativi sotto l'aspetto dell'impatto visivo) e sono state introdotte solo per meglio definire la visuale di ogni singolo aerogeneratore in rapporto alla totalità degli aerogeneratori presenti del Parco Eolico;
- III) dall'esame dei 50 rendering elaborati risulta che l'intero Parco Eolico è visibile solo ad oltre 1.000 mt di quota (cfr. Tav. 08b – Vista Nord e Vista Sud), nei restanti rendering risulta evidente che in nessun caso la visibilità interessa l'intero Parco Eolico;
- IV) I risultati dell'esame dei 50 rendering elaborati dalle riprese in quota, dimostrano che l'impatto visivo del Parco Eolico è poco significativo rispetto ai non meglio identificati "punti panoramici" citati al punto 2 del "parere negativo" della S.B.A.P.A. del 25 febbraio 2016, prot. 2858 ".

Infine, per ciò che concerne le opere elettriche previste per il vettoriamento dell'energia prodotta dal parco eolico si evidenzia come esse siano divise in due sezioni, una di competenza della ENERM s.r.l. (costituite da elettrodotti in cavo interrato che terminano alla Cabina di Campo indicata negli elaborati progettuali), un'altra di competenza di TERNA R.I. SpA, tenuta, per legge, ad assicurare la connessione dell'energia prodotta dal Parco Eolico, dalla Cabina di Campo della ENERM s.r.l. alla Rete Elettrica Nazionale.

Si deve rilevare che quest'ultimo tema è stato già affrontato in riferimento ad altro intervento proposto da altra ditta sul medesimo territorio sul quale ricade il progetto di


Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.8



Enerm s.r.l. con rilascio di parere positivo sotto il profilo del rispetto delle normative a tutela dei beni paesaggistici ed ambientali.

Per detto progetto sono state esaminate le stesse problematiche connesse al progetto della scrivente con esito positivo.

Difatti, nella Relazione per la V.I.A. (pag. 46) è chiaramente specificato che *"esiste un progetto di un'altra ditta per la realizzazione di un parco eolico ricadente nel territorio di Civitaluparella, licenziato positivamente dall'Ufficio VIA della Regione Abruzzo; anche in detto progetto è prevista la realizzazione del convogliamento dell'energia prodotta, sia all'interno del campo, fino alla cabina di campo, sia all'esterno del parco per il convogliamento dell'energia prodotta dalla cabina di campo al punto di consegna indicato da TERNA SpA; a tal riguardo si pone in evidenza che alcuni tratti previsti da detto progetto di altra ditta coincidono con alcuni tratti di cui al presente progetto"*.

In altri termini esiste già un giudizio V.I.A. favorevole alla realizzazione della rete di connessione alla R.E.N. del Parco Eolico proposto dalla Civitaluparella Wind s.r.l., per la quale esistono due pareri favorevoli della S.B.A.P.A. (uno del 18 giugno 2010, prot. n. 7258, un altro del 23.7.2012, prot. 11958) ed una nota confermativa del 4.7.2014, prot. 10513, del suddetto nulla osta prot. 7258/2010, della stessa S.B.A.P.A.; la stessa rete prevista per il collegamento del Parco Eolico della ENERM s.r.l. alla R.E.N (cfr. all. 5).

4. Quanto precede evidenzia il fatto che, a ben guardare, il progetto presentato non risulta interessare aree e/o beni direttamente vincolati e/o tutelati, né è suscettibile di interferire con beni e/o valori paesaggistici presenti in aree limitrofe.

Per altro, come noto, in materia di procedure autorizzative alla realizzazione di impianti eolici, trattandosi di fonte di energia "pulita" e rinnovabile, ad alta valenza ambientale, occorre in ogni caso sempre trovare un contemperamento e bilanciamento, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tra l'interesse ambientale (oltre che produttivo) alla realizzazione dell'opera ed alla produzione di energia, da una parte, e gli eventuali interessi antagonisti, ivi compresi quelli paesaggistici, dall'altra (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22.1.2015, n. 236; TAR Piemonte, Sez. I, 27.7.2012, n. 952; TAR


Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.9



Sardegna, Sez. I, 14.1.2011, n. 29; TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 29.1.2009, n. 530).

Pertanto, tanto più nel caso di specie, ove non risultano seriamente coinvolti beni e/o valori paesaggistici meritevoli di una tutela prevalente, l'impianto progettato non può essere aprioristicamente considerato incompatibile e non inseribile nell'ambiente e nel paesaggio circostante, essendo opportuna – anche e già in sede di valutazione dell'impatto paesaggistico (cfr. in tal senso TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 28.9.2005, n. 1671) - una più ampia valutazione di tutti gli interessi coinvolti ed i benefici apportati, il primo dei quali non può che essere quello alla produzione di energia elettrica tramite fonte realmente "pulita" e rinnovabile.


Con osservanza.


Lanciano, 7 settembre 2016

 **Enerm...**

Il Presidente e l.r.

Mario Ciccioppo





Allegato "1"

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

D.M. 21 giugno 1985

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio in cui scorre il fiume Sangro e del lago di Boiano.

Territori concernenti alla via statale del fiume Sangro occupati a vista:

- Parco storico
- Montebello sul Sangro
- Montebello
- Villa Santa Maria
- Fallo
- Civitaquara
- Chetani
- Pizzanone
- Gambella

Territori vincolati così come descritti nel D.M. 21 giugno 1985




Area occupata dal Parco storico per angolo di visuale



193-198-197-199 140 80
194-195-196-198 140 80
199-198-194-195 140 80
Vista d'insieme da 80 a 200 Mt

aca



Allegato "2"

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

D.M. 21 giugno 1985
 Dichiarazione di natura
 riserva pubblica del territorio
 in cui sono il fiume Sangro e
 del lago di Bolsina.

Territori concernati alle due
 sponde del fiume Sangro
 sottoposti a vincolo:
 Pannofano
 Montebello sul Sangro
 Mondalupetra
 Villa Santa Maria
 Fello
 Castellaparola
 Capri
 Pizzolunco
 Sambiasi

Territori vincolati dal
 D.M. 21 giugno 1985




Territori vincolati dal P.R.P.
 L. 08.08.1985 n. 431
 art. 6 L.R. 12.04.1983 n. 18





Perimetro del
 Parco Eolico



Auto







Energie e Recupero Materiali s.r.l.
Via L. de Crocchio, 31 - 64034 Lanciano - tel. e fax 072-61902
P.I. 01367900548 - REA 473220 - R.I. 02367900548
enerm@enemil.com - enerm@enemil.it

pag. 11

in/6

Da "Paola Segola" <nobbaa@pec.regione.abruzzo.it>

A "enrmsrl@pec.it" <enrmsrl@pec.it>

Data martedì 30 agosto 2016 - 16:39

Fwd: PARCO EOLICO TRE COMUNI

Allegata alla presente si trasmette nota di pari oggetto. Cordiali saluti

Allegato(i)

PARCO EOLICO TRE COMUNI.eml (377 Kb)



GIUNTA REGIONALE

Via Leonardo da Vinci, 1 - 67100 L'AQUILA ☐ tel. 0862/3631

Sito Web: urbanistica.regione.abruzzo.it ☐ E-mail: territorio@regione.abruzzo.it

DIPARTIMENTO

"DPH - Turismo, Cultura e Paesaggio"

SERVIZIO

"Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio"

UFFICIO

"Beni Ambientali e Paesaggio, Conservazione della Natura"

Prot. n. 0024051/16

L'Aquila li 25 AGO 2016

Alla Ditta ENERM s.r.l.
Via L. De Crecchio, n. 81
66034 LANCIANO (CH)

e, p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
Civitaluparella
Piazza Guglielmo Marconi
66040 CIVITALUPARELLA (CH)

OGGETTO: Richiesta di riesame in autotutela del parere negativo reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo relativo alla realizzazione del Parco Eolico denominato "Tre Comuni".
Acquisizione parere ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/044.

In applicazione del combinato disposto fra l'art. 10 bis della L.241/90 ed il comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, allegata alla presente si invia copia della nota Prot.n. 8523 del 15.06.2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, acquisita agli atti del Servizio in data 25.08.2016 al Prot.n. 0023497/16, quale preavviso del consequenziale provvedimento negativo derivante dalle motivazioni in essa esposte.

Si comunica inoltre che ai sensi del richiamato art. 10 bis codesta Ditta ha 10 giorni per presentare le proprie osservazioni alle motivazioni soprarichiamate.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si comunicano di seguito i numeri telefonici a cui rivolgersi: 0862 - 364681 (Arch. Donatella Veluscek); 0862 - 364680 (Ing. Eligio Di Marzio).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Arch. Donatella Veluscek)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Berta CELUPICA)

CL 34-00.00/05
211.3



L'Aquila, 15-06-2016

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

Monastero Agostiniano di S. Amico
Via S. Basilio, 2a
67100-L'AQUILA

Tel. 0862.4874297 - 0862.4674228
E-mail: sbep-abr@beniculturali.it
PEC: sbep-abr@pec.beniculturali.it

ENERM srl
Energie e recupero materiali
Via L. De Crechio, 81
66034 LANCIANO

p.a. REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio
Servizio Governo del Territorio
BB.AA. e Aree Protette

Dipartimento OO.PP., Governo del
Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale

Prot. 8563

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e smi relativa alla realizzazione di un Parco Eolico denominato "3 Comuni" localizzato nei territori di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano (Ch).
Richiesta di riesame in autotutela del parere negativo reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo di cui al prot. 2858 del 25.02.2016.
Comunicazione.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta che questa Soprintendenza, per quanto di sua competenza; si è già espressa con parere negativo con prot. 2858 del 25.02.2016, con le relative motivazioni, rispetto al quale la stessa richiesta non apporta alcun elemento di novità.

Si rappresenta altresì che non rientra fra le competenze di questo Ufficio il riesame dei pareri già espressi a conclusione dei procedimenti relativi all'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e smi, disciplinato invece dal DPCM 171/2014.



IL SOTTOSCRITTO
(Giulia Picchione)

Picchione

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Governo del Territorio BB. AA.
e Aree Protette
Via Leonardo Da Vinci, 1
67100 L'AQUILA

e p.c. Spett.le
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici dell'Abruzzo
Monastero Agostiniano di S. Amico
Via S. Basilio, 2a
67100 L'AQUILA

e p.c. Spett.le
REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del territorio e Politiche Ambientali
Servizio Tutela, Valorizzazione del
Paesaggio e Valutazione Ambientale
Via Leonardo Da Vinci, 1
67100 L'AQUILA

11 MAR. 2016

25/BN/69063

Oggetto: Richiesta di Riesame in autotutela del parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.), del 25 febbraio 2016, prot. n. 2858, relativo alla procedura VIA relativa alla realizzazione del Parco eolico denominato "TRE COMUNI".

ENERM S.r.l. (C.F.0236790698), con sede in Lanciano, Via L. De Crecchio n. 81, in persona del legale rappresentante p.t., Signor **Mario Ciccocioppo**, deduce quanto segue al fine di avanzare istanza di riesame del parere in oggetto e di ottenere l'emissione di parere favorevole:

premesse che

- in data 5 ottobre 2015 la scrivente Società ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – Parte II, All. III - lett. c-bis, relativamente alla realizzazione del Parco eolico denominato "TRE COMUNI", nei

territori dei Comuni di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano, propedeutica all'ottenimento della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 Dicembre 2003 n. 387;

- in data 11 settembre 2015 Enerm S.r.l. ha chiesto al Dipartimento Trasporti Mobilità Turismo e Cultura - Servizio Governo del Territorio BB. AA. e Aree Protette - della Regione Abruzzo il rilascio del parere positivo sulla compatibilità paesaggistica della realizzazione del summenzionato Parco eolico;
- in data 4 gennaio 2016 la scrivente ha ricevuto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.) preavviso di diniego del rilascio del parere positivo, datato 16 dicembre 2015, prot. n. 13134, il quale risultava fondato sull'affermazione dell'esistenza di un vincolo di "notevole interesse pubblico", ai sensi del D.M. 21 Giugno 1985, dell'area interessata dal progetto e della consistenza e visibilità dell'impianto;
- in data 12 Gennaio 2016 la scrivente ha risposto alla predetta nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.), evidenziando che, in realtà, l'area interessata non era sottoposta ad alcun vincolo e che, comunque, non sussistevano impedimenti all'ottenimento del parere positivo;
- in data 2 Marzo 2016 la scrivente ha ricevuto tramite posta ordinaria (datata con timbro di partenza 29 Febbraio 2016 Poste Italiane - 00054 Fiumicino Aeroporto) una nota dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.), datata 25 Febbraio 2016, prot. n. 2858, avente per oggetto "*Comuni di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano. Realizzazione di un parco eolico denominato '3 comuni', localizzato nei territori dei comuni di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano - Richiesta di autorizzazione presentata da Enerm s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - Responsabile del procedimento Arch. Nicola Dell'Olio. - Parere negativo (dopo preavviso di diniego)*": tale atto, pur riconoscendo che il progetto in questione non interessa aree vincolate per effetto del D.M. 21 Giugno 1985, ha confermato "*il parere negativo nel merito della compatibilità paesaggistica*" per la realizzazione del Parco Eolico, sul presupposto: 1) della

Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

sottoposizione dell'area a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; II) della rilevanza del vincolo di cui al D.M. 21 Giugno 1985 in relazione a talune infrastrutture di rete e dell'impatto della viabilità di servizio e di accesso; III) della rilevante visibilità dell'opera;

- in data 21 Marzo 2016 Enerm S.r.l. ha ricevuto, tramite posta ordinaria (datata con timbro di partenza 17.03.16 da L'Aquila CPO), comunicazione della conferma del parere negativo da parte del Dirigente Servizio Governo del Territorio BB.AA. e Aree protette del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPE della Regione Abruzzo, datato 16 Marzo 2016, prot. n. RA/0057174;

tutto ciò premesso, la scrivente Società osserva quanto segue:

1. Il parere negativo reso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo (S.B.A.P.A.), per i motivi tecnico-giuridici appresso riportati, risulta erroneo, in quanto frutto di una non perfetta valutazione degli elaborati progettuali.

Al riguardo si osserva che, come d'altronde riconosciuto nello stesso parere in questione, e come risulta dalla cartografia del Sistema Integrativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (cfr. All. 3), il progetto presentato non ricade in area vincolata per effetto del D.M. 21 Giugno 1985 (G.U. n. 179 del 31 luglio 1985) e, quindi, non può ritenersi ricadente in area di "notevole interesse pubblico" ai sensi dell'art. 136, comma 1 del D.Lgs. 42/2004,

In effetti, le zone di notevole pregio ambientale e interesse pubblico sono state perimetrate mediante puntuale descrizione per ogni comune interessato (cfr. all. 1); detta perimetrazione descrittiva delle zone di notevole interesse pubblico, riportata sulla cartografia tecnica regionale (C.T.R.), pone in evidenza che dette zone di notevole interesse pubblico, prevalentemente ubicate a ridosso del fiume Sangro e del Lago di Bomba, non sono assolutamente interessate dall'intervento oggetto di esame né direttamente né indirettamente.

D'altronde, come risulta dalla stessa cartografia del Sistema Integrativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del


Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 66034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.3



turismo (cfr. all. 4), l'area oggetto del progetto non ricade (neppure) in zona di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. art. 142, comma 1, lett. c) e g) del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42.

Deve, pertanto, rilevarsi che l'area oggetto del progetto non è interessata da vincoli e/o regimi di tutela paesaggistica.

2. Il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. espone esattamente ed inequivocabilmente il concetto di "Beni Culturali e Ambientali" e disciplina altrettanto esattamente ed inequivocabilmente le procedure per l'apposizione del vincolo per le "aree di notevole interesse pubblico", e in particolare:

- i commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, definiscono puntualmente i concetti di "Patrimonio culturale";
- i commi 1 e 2 dell'art. 3, stabiliscono in linea generale il concetto di "Tutela de Patrimonio culturale";
- gli artt. 12, 13 e 14 della Parte Seconda disciplinano, sia la "Verifica dell'interesse culturale", sia le procedure da attuare affinché "l'interesse culturale" diventi un vincolo per i beni stessi;
- nella Parte Terza, gli artt. 131 e 134 definiscono i concetti di "Paesaggio" e di "Tutela" l'art. 137 istituisce le "Commissioni regionali" a cui vengono attribuiti i compiti di "formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136", gli artt. 138, 139 e 140 definiscono le procedure per la "dichiarazione di notevole interesse pubblico", l'art. 142 definisce le "Aree tutelate per legge".

Ciò premesso, va ribadito che il progetto in questione non incide direttamente su beni e/o valori di interesse culturale e/o paesaggistico.

In effetti il D.Lgs. 42/2004 disciplina le "aree tutelate" e non le aree limitrofe a dette aree tutelate che, allo stato, non risultano sottoposte ad alcun vincolo; prova ne è la sovrapposizione della cartografia del P.R.P. della Regione Abruzzo di cui alla L.R. 21 marzo 1990 n. 141/21 (cfr. all. 2), nonché il confronto con le N.T.C. approvato con la stessa L.R. 141/21/90.

D'altronde, il progetto in questione non è suscettibile di incidere negativamente neppure sulle realtà locali limitrofe a quelle interessate dall'insediamento del Parco Eolico.

In effetti, nelle realtà locali limitrofe a quelle interessate dall'insediamento del Parco Eolico, sono individuabili alcuni beni culturali quali, ad esempio, alcune incisioni e pittografie rupestri (risalenti all'età del bronzo) in un sito al di sotto del paese di Civitaluparella, verso il fiume Sangro, i resti di un castello attribuito ai Caldora (di cui sono appena percettibili solo alcuni tratti delle mura perimetrali) posto nella parte più alta del paese di Civitaluparella, alcune rappresentazioni preistoriche sul costone che separa il paese di Montelapiano e Villa Santa Maria nel territorio di Montelapiano, un antico borgo, chiamato Buonotte Vecchia, posto sul crinale che va da Monte Vecchio a Monte Rezzano, poco distante da Montebello sul Sangro; ovvero, sono individuabili taluni beni paesaggistici, quali gli "affioramenti rocciosi" che vanno da Villa Santa Maria a Pennadomo (passando per Montelapiano e Montebello sul Sangro), visibili dalla strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Sangro", il percorso del medio Sangro, visibile sia da Civitaluparella, sia da Montelapiano, un bosco, attraversato da torrente Parello, ubicato a confine tra i territori di Civitaluparella e Quadri, alle pendici del Colle "Penna Pizzuto", un bosco denominato "Bosco Paganello" o "Bosco San Leo", attraversato dal torrente "San Leo", ubicato sui territori a confine con Pennadomo, Montebello sul Sangro e Montenerodomo.

Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i beni culturali e/o paesaggistici sopra menzionati, ubicati al di sotto dell'abitato di Civitaluparella e lungo il costone tra Montelapiano e Villa Santa Maria, si trovano tutti all'interno dell'area vincolata ai sensi del succitato D.M. 21 Giugno 1985 (G.U. n. 179 del 31 luglio 1985), perciò essendo il Parco Eolico completamente esterno a detta area vincolata, oltre 1.400 metri dal punto più vicino sul perimetro della stessa area vincolata (cfr. all. 1), si ribadisce l'assoluta non negativa incidenza dello stesso Parco Eolico sui beni culturali e/o paesaggistici elencati in premessa.

Si evidenzia, inoltre, che dai punti d'accesso a detti beni, posti lontani dai centri abitati, lungo la viabilità ordinaria proveniente dalla SS 562 "Fondo Valle Sangro", è assolutamente impedita la visuale del Parco Eolico a causa della naturale morfologia del territorio; ai

Energie e Recupero Materiali s.r.l.

Via L. De Crecchio, 81 - 56034 Lanciano - tel. e fax 0872-45302

P.I. 02367590698 - REA 173620 - R.I. 02367590698

enermsrl@gmail.com - enermsrl@pec.it

pag.5



visitatori che accedono a detti beni culturali e/o paesaggistici è concessa la visuale del Parco Eolico solo lungo il tratto stradale della SS 152 – Fondo Valle Sangro, così come evidenziato nella Tav.08a - Vista 4 SS 562 allegata allo studio d'impatto visivo (cfr. Tabella A relativa alle Viste nn. 3, 4, 5 – Aerogeneratori T10, T11 e T12 aventi Visibilità percentuale compresa fra un minimo del 3,4 % ad un massimo dell' 11,3 %).

3. Per completezza si evidenzia che le opere stradali e infrastrutturali funzionali alla realizzazione del parco eolico interesseranno per la maggior parte strade esistenti e quelle restanti si svilupperanno in piano, così come in piano si svilupperanno le opere di infrastrutturazione ed in particolare le piazzole per il montaggio degli aerogeneratori rientrano fra le opere provvisorie, considerato che alla fine dell'esercizio del Parco Eolico verranno rimosse ed il terreno riportato in pristino stato.

Dal punto di vista dell'impatto visivo è bene premettere che nella Previsione d'Impatto Visivo, allegata al progetto, i punti di visuale scelti: I) vertono tutti verso il Parco Eolico; II) non sono stati scelti casualmente e riportano esattamente tutti gli aerogeneratori visibili nei punti più sfavorevoli; III) guardano in tutte le direzioni N, S, E e O; oltre a ciò è bene evidenziare che i fotoinserimenti contenuti negli elaborati tecnici della Previsione d'Impatto Visivo, sono di due tipi: un primo tipo (cfr. Tav. 08a) è caratterizzato da riprese a terra, tramite fotocamera digitale; un secondo tipo caratterizzato da riprese in quota (cfr. Tav. 08b e Tavv. 08b1 ÷ 08b12).

Per quanto illustrato nella premessa e per quanto in seguito riportato, va detto che la "interferenza" del Parco Eolico non è affatto rilevante. Infatti, esaminando separatamente i rendering riportati nella Tav. 08a e nelle Tav. 08b, 08b1 ÷ 08b12 si evidenzia che:

Riprese a terra (rendering Tav. 08a)

- I) I rendering sono stati elaborati da riprese fotografiche effettuate tramite fotocamera digitale dotata di un obiettivo con focale variabile da f:28 (grandangolo) a f:54 (normale), perciò praticamente coincidente con l'angolo di visuale dell'occhio umano (al quale non è permessa una visuale panoramica a 180° ma una visuale ristretta fra i 60° e i 90°);
- II) sulla totalità dei 16 rendering riportati, il Parco Eolico non è mai visibile nella sua interezza, infatti solo 3 viste offrono la visibilità contemporanea compresa fra 5 e 7

aerogeneratori (rispettivamente Viste 8, 7 e 6 da Montelapiano) mentre le restanti 13 offrono la visibilità contemporanea compresa fra 1 e 3 aerogeneratori;

III) sono visibili, separatamente o in gruppo, n° 9 aerogeneratori (cfr. Tabella A);

IV) la visibilità degli anzidetti n° 9 aerogeneratori, dai vari punti di vista, risulta distribuita così come riportata nella seguente tabella, nella quale la percentuale di visibilità è stata calcolata in rapporto alla dimensione dei fotogrammi (140 mm x 210 mm) e confrontata con le dimensioni geometriche dei soggetti ripresi in rapporto alla lontananza dal punto di ripresa.

Tabella A

Aero - Generatore	Vista (Tav. 08a P.I.V.)	Visibilità [%] (percezione in lontananza)	
		min	max
T04	1 sx - 1 cc	25,64	27,75
T05	1 sx		9,54
T10	1 cc - 5 - 6 - 7	1,00	26,21
T11	1 dx - 2 cc - 2 dx	1,39	18,41
	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8		
T12	1 dx - 2 cc - 2 dx	1,51	27,54
	3 - 4 - 5 - 7		
T18	1 cc - 6 - 7 - 8	1,39	8,20
	9 dx - 10 dx		
T19	2 sx - 6 - 7 - 8	5,29	23,88
	9 dx - 10 dx		
T21	1 cc - 6 - 7 - 8 - 9 dx	3,29	10,23
	9 sx - 10 dx - 10 sx		
T23	1 cc - 6 - 7 - 8 - 9 dx	6,16	23,30
	9 sx - 10 dx - 10 sx		

V) i risultati riportati in Tabella A, contrariamente a quanto sostenuto dalla S.B.A.P.A. , al punto 2 del proprio "parere negativo" del 25 febbraio 2016, prot. 2858 " *Le strutture del Parco Eolico interferiscono in maniera rilevante nella intervisibilità dei punti panoramici tutelati in conseguenza delle enormi dimensioni degli aerogeneratori, come d'altronde ben evidenziato nei foto rendering inseriti nell'elaborato REV.2.1. 'Previsione Impatto Visivo'* ", dimostrano che l'impatto visivo del Parco Eolico è molto contenuto e, comunque, tale da non interferire in modo rilevante sui non meglio definiti "punti

panoramici individuati dalla S.B.A.P.A. che, se riferiti alle aree vincolate di cui al D.M. 21 giugno 1985, risulta del tutto ininfluyente;

Riprese in quota (Tav. 08b e Tavv. 08b1 ÷ 08b12)

- I) i rendering sono stati elaborati da riprese aeree alla quota media di 1.000 metri dal suolo (da 600 a 1.200 metri), estratte da Google Earth;
- II) le simulazioni, per quanto esposto nel precedente punto, non riflettono i punti di vista a terra (perciò risultano generalmente poco significativi sotto l'aspetto dell'impatto visivo) e sono state introdotte solo per meglio definire la visuale di ogni singolo aerogeneratore in rapporto alla totalità degli aerogeneratori presenti del Parco Eolico;
- III) dall'esame dei 50 rendering elaborati risulta che l'intero Parco Eolico è visibile solo ad oltre 1.000 mt di quota (cfr. Tav. 08b – Vista Nord e Vista Sud), nei restanti rendering risulta evidente che in nessun caso la visibilità interessa l'intero Parco Eolico;
- IV) I risultati dell'esame dei 50 rendering elaborati dalle riprese in quota, dimostrano che l'impatto visivo del Parco Eolico è poco significativo rispetto ai non meglio identificati "*punti panoramici*" citati al punto 2 del "parere negativo" della S.B.A.P.A. del 25 febbraio 2016, prot. 2858 ".

Infine, per ciò che concerne le opere elettriche previste per il vettoriamento dell'energia prodotta dal parco eolico si evidenzia come esse siano divise in due sezioni, una di competenza della ENERM s.r.l. (costituite da elettrodotti in cavo interrato che terminano alla Cabina di Campo indicata negli elaborati progettuali), un'altra di competenza di TERNA R.I. SpA, tenuta, per legge, ad assicurare la connessione dell'energia prodotta dal Parco Eolico, dalla Cabina di Campo della ENERM s.r.l. alla Rete Elettrica Nazionale.

Si deve rilevare che quest'ultimo tema è stato già affrontato in riferimento ad altro intervento proposto da altra ditta sul medesimo territorio sul quale ricade il progetto di Enerm s.r.l. con rilascio di parere positivo sotto il profilo del rispetto delle normative a tutela dei beni paesaggistici ed ambientali.

Per detto progetto sono state esaminate le stesse problematiche connesse al progetto della scrivente con esito positivo.

Difatti, nella Relazione per la V.I.A.(pag. 46) è chiaramente specificato che *"esiste un progetto di un'altra ditta per la realizzazione di un parco eolico ricadente nel territorio di Civitaluparella, licenziato positivamente dall'Ufficio VIA della Regione Abruzzo; anche in detto progetto è prevista la realizzazione del convogliamento dell'energia prodotta, sia all'interno del campo, fino alla cabina di campo, sia all'esterno del parco per il convogliamento dell'energia prodotta dalla cabina di campo al punto di consegna indicato da TERNA SpA; a tal riguardo si pone in evidenza che alcuni tratti previsti da detto progetto di altra ditta coincidono con alcuni tratti di cui al presente progetto"*.

In altri termini esiste già un giudizio V.I.A. favorevole alla realizzazione della rete di connessione alla R.E.N. del Parco Eolico proposto dalla Civitaluparella Wind s.r.l., per la quale esistono due pareri favorevoli della S.B.A.P.A. (uno del 18 giugno 2010, prot. n. 7258, un altro del 23.7.2012, prot. 11958) ed una nota confermativa del 4.7.2014, prot. 10513, del suddetto nulla osta prot. 7258/2010, della stessa S.B.A.P.A.; la stessa rete prevista per il collegamento del Parco Eolico della ENERM s.r.l. alla R.E.N (cfr. all. 5).

4. Quanto precede evidenzia il fatto che, a ben guardare, il progetto presentato non risulta interessare aree e/o beni direttamente vincolati e/o tutelati, né è suscettibile di interferire con beni e/o valori paesaggistici presenti in aree limitrofe.

Per altro, come noto, in materia di procedure autorizzative alla realizzazione di impianti eolici, trattandosi di fonte di energia "pulita" e rinnovabile, ad alta valenza ambientale, occorre in ogni caso sempre trovare un contemperamento e bilanciamento, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tra l'interesse ambientale (oltre che produttivo) alla realizzazione dell'opera ed alla produzione di energia, da una parte, e gli eventuali interessi antagonisti, ivi compresi quelli paesaggistici, dall'altra (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22.1.2015, n. 236; TAR Piemonte, Sez. I, 27.7.2012, n. 952; TAR Sardegna, Sez. I, 14.1.2011, n. 29; TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 29.1.2009, n. 530).

Pertanto, tanto più nel caso di specie, ove non risultano seriamente coinvolti beni e/o valori paesaggistici meritevoli di una tutela prevalente, l'impianto progettato non può essere aprioristicamente considerato incompatibile e non inseribile nell'ambiente e nel

paesaggio circostante, essendo opportuna – anche e già in sede di valutazione dell'impatto paesaggistico (cfr. in tal senso TAR Sicilia – Palermo, Sez. I, 28.9.2005, n. 1671) - una più ampia valutazione di tutti gli interessi coinvolti ed i benefici apportati, il primo dei quali non può che essere quello alla produzione di energia elettrica tramite fonte realmente "pulita" e rinnovabile.

*

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, la scrivente società Enerm S.r.l.

chiede


un riesame della documentazione progettuale a suo tempo presentata, unitamente a quella allegata alla presente istanza, al fine di ottenere il rilascio di parere favorevole all'intervento progettato, previo annullamento in autotutela del parere negativo in precedenza espresso.

Con osservanza.

Lanciano, 10 maggio 2016

 **Enerm**

Il Presidente e l.r.
Marjo Ciccioppo



Si allega alla presente n° 2 copie degli elaborati progettuali




D.M. 21 giugno
Dichiarazione di
Interesse pubblico de
In cui s'incorre il fiume
del lago di Bomba.



Territori comunali
sinistra del fiume
sottoposti a vincolo:

- Pennadomo
- Montebello sul S.
- Montelapiano
- Villa Santa Maria
- Falio
- Civitaluparella
- Quadri
- Pizzoferrato
- Gamberale


Territori vincolati
come descritti nel
21 giugno 1985



Aree occupate
Parco eolico
per angolo di vista



T03-T05-T07-T09
T04-T10-T11-T12
T18-T19-T21-T23
Vista d'insieme da 90



Regione Molise




D.M. 21 giugno

Dichiarazione di
interesse pubblico de
in cui s'incorre il fiume
del lago di Bomba.

Territori comunali
sinistra del fiume
sottoposti a vincolo:

- Pennedome
- Montebello sul S.
- Monteleplian
- Villa Santa Ma
- Fallo
- Civitaluparel
- Quadri
- Pizzoferrato
- Gamberale


Territori vincolati
D.M. 21 giugno




Territori vincolati d
L. 08.06.1985 r
art. 6 L.R. 12.04.11




Perimetro d
Parco Eolico






26

Allegato "4"



PARERI FAVOREVOLI S.B.A.P.A. 18 giugno 2010, prot. n. 7258 e 23 luglio 2010, prot. n. 11968

Nota confermativa S.B.A.P.A. 4 luglio 2014, prot. n. 10513





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0167166/18	12/06/2018	PEC	Mittente: AVVHERBERTSIMONE@CNFPEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	PROCEDIMENTO DI VIA "PARCO EOLICO TRE COMUNI" PROT. 152997 ENERM - SEDUTA CCR VIA 12.6.2018						
Impronta:	DF526BFFE5FD3B245E7B18A145CFF727AEE78E3A17B958796F777A809D13B1D0						